

Invio di corrispondenza direttamente a controparte assistita da collega: illecito deontologico a prescindere dal danno

L'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.

[massima ufficiale]

Integra illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, in violazione del divieto di cui all'art. art. 41 cdf (già art. 27 codice previgente), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 152 del 3 agosto 2020 (pubbl. 15.2.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA’	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gheresi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di Milano con studio in [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]) PEC[OMISSIS] avverso la decisione di data 29 giugno 2016 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Per il ricorrente è presente il difensore avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente.

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere relatore Avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso su riduzione sanzione e rigetto nel resto;

Inteso il difensore del ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con applicazione del nuovo regime prescrizione e, in subordine, con valutazione della violazione secondo il pregresso regime.

FATTO

In data 18 febbraio 2014 il COA di Bergamo deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE] sul seguente capo di incolpazione:

a) per essersi messo in contatto diretto con le controparti, malgrado fosse consapevole dell'intervento della collega [MEVIA] a tutela degli interessi del Condominio "[OMISSIS]", con ciò violando l'art. 27 del "vecchio" CDF (attuale art. 41 CDF): In particolare dopo che l'avv. [MEVIA] aveva inviato, in nome e per conto del Condominio "[OMISSIS]", lettera di diffida e messa in mora alla sig.ra [TIZIA], l'avv. [RICORRENTE], per conto della sig.ra [TIZIA], contattava il geom. [CAIO], amministratore del Condominio, nonché l'avv. [OMISSIS] di San Secondo, l'avv. [OMISSIS] di San Secondo e il Dr. [OMISSIS], condomini, cercando di convincerli a desistere da ogni azione. In Bergamo in data 08 luglio 2011;

b) per avere minacciato alle controparti azioni ed iniziative manifestamente sproporzionate e vessatorie in violazione dell'art. 48 "vecchio" CDF (attuale art. 65 CDF): In particolare con lettera del 19/07/2011 trasmessa all'avv. [MEVIA] e al geom. [CAIO], rispettivamente legale e amministratore del Condominio "[OMISSIS]", l'avv. [RICORRENTE] diffidava il Condominio a promuovere "qualsiasi azione nei confronti della mia assistita", minacciando in difetto che "la cifra richiesta sarà superiore a €. 45.000,00" e annunciando altresì di voler contattare personalmente i condomini (come peraltro aveva già fatto), "per chiudere pacificamente tale richiesta o rischiare di pagare danni e ulteriori aggravii di spese legali, in particolare nei confronti di questo studio, le cui parcelle superano sempre le massime e sono sempre accettate dagli Ordini di tutti i Tribunali". In Bergamo, in data 20/07/2011."

Il procedimento trae origine dall'esposto inoltrato in data 26 luglio 2011 al COA di Bergamo dall'avv. [MEVIA] con cui venivano denunciati i comportamenti tenuti dall'avv. [RICORRENTE] e di cui alla riportata incolpazione.

Sia avanti il COA che successivamente avanti il CDD di Brescia, cui il fascicolo veniva trasmesso per competenza, l'avv. [RICORRENTE] negava gli addebiti. In particolare adduceva la propria non conoscenza, nel momento in cui egli contattava in via diretta l'amministratore e i singoli condomini, della nomina rilasciata dal Condominio all'avv. [MEVIA] e di aver appreso di tale nomina solo in data 11 luglio 2011 con il fax inviatogli dalla collega.

Giustificava infine il tenore della propria missiva 19 luglio 2011 come rientrante nello stile legale e per essere sia la quantificazione del danno esposto sia il riferimento alle note del proprio studio circostanze corrispondenti a verità.

All'esito del giudizio il CDD riteneva oggettivamente documentate le condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] in quanto egli in data 8 luglio 2011, allorché prese diretti contatti con le controparti, era certamente a conoscenza dell'avvenuto conferimento all'avv. [MEVIA] del mandato a procedere con l'azione di sfratto nei confronti della signora [TIZIA] e ciò in quanto reso edotto della circostanza dallo stesso amministratore del condominio, come confermato da quest'ultimo in sede di audizione quale teste, nonché come confermato dal dato documentale dell'avvenuto rilascio a suo favore in data 29 giugno 2011 del mandato difensivo per la vertenza nei confronti del condominio da parte della signora [TIZIA].

Del pari il CDD valutava come inequivoca la valenza disciplinare del contenuto della diffida a firma dell'avv. [RICORRENTE] di data 19/20 luglio 2011 volta a paventare danni e spese allo scopo di indurre alla desistenza dall'azione giudiziaria intrapresa.

Entrambe le condotte venivano ritenute particolarmente gravi dal CDD che applicava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso tale decisione l'avv. [RICORRENTE] in proprio inoltra tempestivo ricorso adducendo: sul capo a) l'inesistenza di prova circa la sua conoscenza prima della data dell'11 luglio 2011 del mandato conferito dal condominio all'avv. [MEVIA]. Censura quindi la decisione del CDD che sul punto avrebbe operato sulla base di presunzioni sformite di sostegno.

Quanto al capo b) il ricorrente denuncia l'assenza di motivazione in quanto la stessa meramente apparente in ordine alla sussistenza della violazione.

Il ricorrente contesta infine l'avvenuta applicazione della sanzione ablativa in violazione della previsione che per entrambe le norme contestate è prevista in quella della censura e invoca comunque il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorrente dalla data dell'illecito e quindi dal 8 -20 luglio 2011.

Il ricorso merita solo un parziale accoglimento in ordine alla entità della sanzione e ciò per i seguenti:

MOTIVI

Per pregiudizialità logica deve essere esaminata per prima l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare che deve essere respinta.

Come correttamente argomenta la difesa del ricorrente nel caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 51 del r.d.l.n. 1578 del 1933 secondo il cui precetto l'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di commissione dell'illecito.

Nel caso di specie il *dies a quo* è iniziato a decorrere dal 8 luglio 2011 per il capo a) della rubrica e dal 20 luglio 2011 per il capo b). Da tali date il primo atto interruttivo della prescrizione disciplinare è individuabile nella notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento avvenuta il 18 febbraio 2014.

Da tale data decorre, ai sensi dell'art. 2945 primo comma cod.civ. il nuovo termine di prescrizione quinquennale entro il quale è intervenuta la decisione del CDD di Brescia in data 29 giugno 2016.

Come noto infine nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (da ultimo CNF sentenza n. 136 del 15 novembre 2019).

All'evidenza e per le ragioni esposte nessuna prescrizione è pertanto nel caso maturata.

Parimenti debbono essere respinte le doglianze nel merito e circa la sussistenza in fatto e diritto delle violazioni deontologiche contestate.

La decisione del CDD di Brescia argomenta in modo puntuale e con analisi di ogni elemento fattuale emerso nel corso dell'istruttoria circa la piena conoscenza in capo all'avv. [RICORRENTE] dell'avvenuto conferimento da parte del condominio "[OMISSIS]" all'avv. [MEVIA] del mandato per l'inoltro della causa di sfratto nei confronti della sig. [TIZIA] nel momento in cui egli in data 8 luglio 2011 prendeva contatto diretto con l'amministratore del condominio e con alcuni condomini.

Dirimente a tal proposito è l'affermazione dell'esponente la quale riferisce dell'avvenuto contatto diretto fra l'avv. [RICORRENTE] e i suoi clienti nell'intervallo di tempo fra la sua diffida alla signora [TIZIA] del giugno 2011 e l'invio alla medesima della citazione per convalida di sfratto avvenuta il 13 luglio 2011, nonché l'avvenuto conferimento del mandato difensivo da parte della signora [TIZIA] all'avv. [RICORRENTE] in data 29 giugno 2011 come documentalmente provato nel giudizio.

All'evidenza la signora [TIZIA] si rivolgeva all'avv. [RICORRENTE] all'esito dell'avvenuto ricevimento della diffida dell'avv. [MEVIA] o all'esito della conoscenza del mandato ricevuto da quest'ultima e deliberato in sede di assemblea del condominio.

La testimonianza dell'amministratore avvalorata e conferma la piena contezza che in data 8 luglio 2011 l'avv. [RICORRENTE] aveva dell'intera vicenda, alla quale non era peraltro estraneo un

interesse diretto e personale dell'avv. [RICORRENTE] a subentrare nella locazione dell'immobile, compresa la decisione del condominio a procedere giudizialmente con lo sfratto, tanto da caldeggiare la desistenza da tale azione.

Il contatto telefonico diretto con i clienti dell'avv. [MEVIA] avvenuto in data 8 luglio 2011 integra pertanto la violazione dell'art. 41 CDF la cui *ratio* è quella di tutelare la funzione della difesa e della presenza dell'Avvocato in ogni fase della vertenza successiva all'avvenuto conferimento del mandato.

Parimenti integrata appare a giudizio del Consiglio la violazione dell'art. 65 CDF a seguito del contenuto della comunicazione di data 20 luglio 2011 indirizzata dall'avv. [RICORRENTE] alla collega e all'amministratore del condominio.

La diffida prospetta infatti la possibilità di avvio di azioni del tutto sproporzionate sia con riferimento alla pretesa di danno che relative al rimborso di presunte spese legali che, come tali, esulano da una legittima tutela dei diritti della parte assistita per divenire un illegittimo mezzo volto esclusivamente ad intimidire la controparte prefigurando conseguenze nefaste e ciò tanto più se le azioni paventate siano giuridicamente infondate o improbabili.

Ciò detto in punto di colpevolezza, tuttavia, questo Consiglio, tenuto conto che la sanzione edittale prevista dagli art. 41 e 65 del CDF è quella della censura e che nessun pregiudizio concreto si è prodotto dalla condotta, ritiene in accoglimento del terzo motivo di ricorso di ridurre la sanzione a quella della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso applica la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 agosto 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria